



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 9

DECRETO DEL SINDACO

N. 9 DEL 21-12-2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 399 IN DATA 10 OTTOBRE 2017.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di dicembre, il Sindaco
Giuseppetti Luca Maria

DECRETA

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 3, dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, il quale prevede che:

"2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016.

3. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000."

PRESO ATTO che la predetta disciplina è stata integrata con l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*, la quale ha previsto che *"All'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 399/2016, dopo il termine "reggenti" è aggiunto il*

seguinte periodo “i maggiori oneri derivanti ai Comuni convenzionati dall’esercizio della predetta facoltà, posti a valere, ai sensi del presente provvedimento, sulle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza, non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

PRESO ATTO che l’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, all’articolo 4, comma 1, prevede che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con stanziamenti a carico del bilancio statale;

RILEVATO che, in merito alla decorrenza dell’indennità aggiuntiva per l’emergenza sismica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, con il parere reso in data 27/02/2017 (prot. n. UC/TERAG16/0014854) ha chiarito che “*con riferimento alle modalità di calcolo ed al dies a quo di decorrenza, si evidenzia come la predetta indennità debba essere calcolata su base mensile o frazione dello stesso e debba essere corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento sismico che ha colpito il territorio comunale, ovvero dal 26 ottobre 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza*”;

CONSIDERATO che la maggiorazione del 25% è disciplinata dagli articoli 45 e 37 del CCNL Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Cesanelli presta servizio nei comuni di Numana e Caldarola, di cui solo quest’ultimo inserito all’interno del cratere sismico ai sensi dell’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Protezione civile n. UC/TERAG16/0014854 del 27/02/2017, con la quale si comunica che in caso di segreteria convenzionata con altro comune non colpito dagli eventi sismici, la citata indennità debba essere rapportata alla percentuale di impiego del Segretario presso il comune interessato dagli eventi sismici;

RITENUTO di determinare l’indennità aggiuntiva nella misura del 25% della retribuzione complessiva di cui all’articolo 37, comma 1, da a) ad e) attualmente percepita dal Segretario comunale titolare della sede di Segreteria dei comuni di Numana e Caldarola, rapportata all’impiego prestato presso il Comune di Caldarola che è pari al 50%, come stabilito nella convenzione di segreteria approvata con delibera C.C. 46 del 20/11/2019;

VISTO l’articolo 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

D E C R E T A

- 1) di **ATTRIBUIRE** al Segretario Comunale l’indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con decorrenza dal 1 dicembre 2019 e fino al perdurare dello stato di emergenza, nel limite del 50% come specificato in premessa;

- 2) di **DARE ATTO** che tutte le somme verranno richieste a rimborso mediante la procedura di rendicontazione messa a disposizione dalla Regione Marche per la gestione dell'emergenza sismica;
- 3) di **DARE ATTO**, inoltre, che la copertura dei relativi oneri è data dalle risorse messe a disposizione per l'emergenza sismica di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Giuseppetti Luca Maria

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria